

██████ che prevedono che ancora devono essere riscossi dai debitori ceduti somme pari a € 2.200.000,00», invitando perciò i debitori ceduti ad eseguire il pagamento nei propri confronti; i debitori così fecero, nonostante ██████ li avesse diffidati in data 22.11.2012 ad eseguire i pagamenti a proprio favore.

1.2. — Pertanto, ██████ convenne dinanzi al Tribunale di Milano i debitori ceduti, chiedendo l'accertamento della propria titolarità esclusiva dei crediti e la loro condanna al pagamento in suo favore. I convenuti ██████ e ██████ (che chiese la chiamata in causa di ██████ quale cessionaria del ramo d'azienda cui erano riferibili i crediti per cui è causa e accollataria delle relative passività) dedussero di avere estinto con efficacia liberatoria i propri debiti, pagando in buona fede nelle mani del Commissario giudiziale del concordato preventivo di ██████ (frattanto omologato dal Tribunale di Arezzo con decreto del 8.4.2014, in assenza di opposizione di alcuno dei creditori, ivi compresa ██████, e chiesero la condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto fossero stati in ipotesi condannati a pagare all'attore ██████

1.3. — Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6281/2017, dichiarò inammissibile la domanda di ██████ interpretandola come impugnazione del provvedimento ex art. 169 bis l. fall. del Tribunale di Arezzo, ritenuto invece soggetto a reclamo ex art. 26 l.fall.

1.4. — La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 4798/2019, ha rigettato l'appello proposto da ██████

In particolare, ha ritenuto che: i) il carattere non decisivo del provvedimento ex 169 bis l.fall. (confermato da Cass. n. 6243/2018 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di ██████, non esclude la sua idoneità ad incidere sui diritti dei terzi, parti del contratto di factoring; ii) per individuare i contratti investiti dal provvedimento di scioglimento non rileva l'art. 72 l.fall. (contratti non ancora eseguiti da entrambe le parti), dovendosi adottare un'interpretazione autonoma e letterale dell'art. 169 bis l.fall. (contratti in corso di esecuzione) in ragione della sua autonoma e distinta funzione di mantenere nell'attivo



concordatario i crediti del fallito a favore della massa creditoria, che risulterebbe sacrificata qualora si ammettesse il recupero dei soli crediti derivanti da contratti ancora ineseguiti da entrambe le parti; iii) il provvedimento autorizza in modo inequivoco [REDACTED] a sciogliersi dal contratto di factoring e dunque dai contratti di cessione già perfezionatisi, compresi i crediti già ceduti; iv) invece il credito vantato da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] derivante dal pagamento del corrispettivo della cessione, va insinuato al passivo fallimentare; v) è corretta, quindi, la decisione del Tribunale di ritenere inammissibile la domanda per mancata impugnazione del provvedimento autorizzativo con reclamo ex art. 26 l.fall.

1.5. — [REDACTED] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, cui [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in concordato preventivo hanno resistito con separati controricorsi.

1.6. — In data 4.5.2021 è pervenuta "memoria di costituzione" del Fallimento [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dichiarato con sentenza del 3.2.2020, depositata dai due curatori al solo fine di aderire al controricorso di [REDACTED] in concordato preventivo e di chiedere la definizione prioritaria della causa ex art. 43 l. fall., con declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso e condanna alle spese.

1.7. — Con ordinanza interlocutoria n. 25342 del 20.9.2024 la Terza Sezione civile di questa Corte ha disposto la trasmissione della causa, per competenza tabellare, alla Prima sezione.

2. — [REDACTED] [REDACTED] e il Fallimento [REDACTED] hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. — Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 169 bis l. fall., dell'art. 42 Cost., dell'art. 2098 c.c. e dell'art. 26 l. fall., in relazione alla natura del provvedimento ex art. 169 bis l.fall. ed alla sua affermata idoneità ad incidere sui diritti dei terzi.

Viene evocato il principio per cui «i provvedimenti assunti a norma della l. fall., art. 169-bis - e quelli emessi in sede di reclamo - sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei



contratti in corso non sono impugnabili ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché costituiscono atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti; in caso di autorizzazione (o diniego) allo scioglimento dei contratti, a norma dell'art. 169-bis l. fall., la parte non soddisfatta può adire il giudice e contestare la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento del contratto attraverso una domanda da proporsi nell'ambito di un giudizio a cognizione piena» (Cass. 16532/2022).

2.2. — Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente con riguardo alla pronuncia di inammissibilità della domanda di ██████ sul rilievo che, se il provvedimento autorizzatorio avesse avuto natura decisoria e avesse inciso sulla titolarità dei crediti, la Corte d'Appello avrebbe dovuto rigettare nel merito la domanda della ricorrente in quanto infondata, non certo dichiararla inammissibile.

2.3. — Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 169 bis, 72 e 67 l. fall., in relazione al capo di sentenza riguardante la disciplina dettata da dette norme, nonché l'omessa interpretazione della nozione di "contratto in corso di esecuzione" ex art. 169 bis l.fall. alla luce della nozione analoga di "rapporti pendenti" ex art. 72 l.fall.

Viene evocato il principio per cui «in tema di concordato preventivo, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente, ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., presuppone che, al momento della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto completa esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale; ne consegue che l'istituto non è applicabile ai contatti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione» (Cass. 26568/2020).

3. — Il primo motivo è fondato e va accolto, mentre il secondo è infondato ed il terzo resta assorbito dall'accoglimento del primo.



4. — Va subito sgombrato il campo dalla nullità denunciata con il secondo mezzo, poiché il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la *ratio decidendi* seguita dal giudice, senza che possano venire in rilievo la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza delle argomentazioni offerte (Cass. 4784/2023, 27501/2022, 395/2021, 26893/2020, 22598/2018, 23940/2017).

In effetti, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficiente che il giudice abbia indicato le ragioni del proprio convincimento – come avvenuto nel caso di specie – in modo tale da rendere evidente che tutte quelle logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999).

La sentenza impugnata non è quindi inficiata da nullità per il prospettato vizio di apparenza della motivazione, la quale risulta al di sopra del “minimo costituzionale” cui è ora circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. Sez. U., 8053/2014; cfr. *ex plurimis* Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 4784/2023, 1986/2025, 26611/2025).

5. — La fondatezza del primo motivo discende dall'orientamento di questa Corte in base al quale le contestazioni del provvedimento ex art. 169-bis l. fall. vanno fatte valere in sede contenziosa ordinaria dinanzi al giudice civile, e non al giudice fallimentare.

Ciò è quanto affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 6243 del 2018, resa tra le stesse parti, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da ██████ contro il decreto di autorizzazione allo scioglimento del contratto di factoring, in quanto provvedimento privo dei requisiti della decisorietà e della definitività, ha espressamente aggiunto: «Resta fermo,



naturalmente, che i terzi interessati potranno contestare nella sede di cognizione ordinaria gli effetti negoziali che dalla facoltà di scioglimento esercitata dal curatore – ovvero dall'imprenditore che sua stato ammesso alla procedura di concordato preventivo -, si pretendono di far derivare sui detti contratti pendenti, facendo valere quei medesimi vizi denunciati con l'odierno ricorso che *in thesi* siano rinvenibili, nonostante il provvedimento di autorizzazione del giudice delegato ovvero del tribunale, nelle condotte negoziali manifestate dal curatore o dall'imprenditore ammesso al concordato».

5.1. — Si tratta di orientamento che ha più volte trovato conferma, con l'affermazione del principio per cui «in tema di concordato preventivo, la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, può far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione» (Cass. 18019/2024, peraltro in tema di contratto di anticipazione su crediti in corso di esecuzione alla data di apertura della procedura di concordato preventivo; conf. Cass. 27763/2024, 16532/2022, 14361/2021, 4176/2016).

6. — Dall'accoglimento del primo motivo deriva che il giudice del rinvio valuterà le questioni poste con il terzo, il cui esame resta assorbito.

7. — Va infine dichiarato inammissibile l'intervento adesivo del Fallimento, poiché nel giudizio di cassazione, in mancanza di una espressa previsione normativa che lo consenta, l'intervento del terzo è consentito solo quando il suo "dante causa" sia rimasto inerte – come non è nel caso di specie –, poiché soltanto in tal caso si determinerebbe un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa (*ex multis* Cass. 16526/2024).



P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.5.2026.

Il Presidente

